



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 150 DEL 2 dicembre 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini e dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidenti, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale prof. Emidio Frascione, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 2 dicembre 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 14

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Giovanni DE BIASI – Allenatore Soc. Modena: violazione art. 3, comma 1, e art. 4, comma 3, C.G.S.;

Soc. MODENA: violazione art. 3, comma 2, e art. 4, comma 5, C.G.S.

Il procedimento

Con provvedimento del 5/11/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giovanni De Biasi, allenatore della Soc. Modena, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, e messo in dubbio la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato, nonché la Soc. Modena per violazione dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si afferma che il De Biasi non ha mai rilasciato le dichiarazioni riportate dai due quotidiani, tanto è vero che, a seguito della circostanziata smentita fatta dall'interessato, ambedue i giornalisti autori degli articoli ne hanno dato atto.

In particolare, poi, per quanto attiene all'articolo pubblicato dal quotidiano "La Repubblica", si rileva che vi è stato un colloquio telefonico tra il De Biasi ed il giornalista, ma che esso sarebbe avvenuto in un contesto di confidenzialità e con contenuti ben diversi da quelli riportati. In conseguenza, si chiede il proscioglimento degli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di € 10.000,00 per il De Biasi e di € 5.000,00 per la Soc. Modena. Sono comparsi altresì il De Biasi ed il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì l'applicazione, in subordine, della sanzione minima.

I motivi della decisione

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni del De Biasi non sarebbero mai state pronunciate dal deferito, non può trovare accoglimento, concretandosi in un mero diniego dell'addebito, in assenza, come ritenuto da un costante orientamento degli organi di giustizia sportiva, della formale richiesta di rettifica ex art. 8 Legge n. 47/48 ("Legge stampa").

Tuttavia, esaminati gli atti – in particolare, la corrispondenza intercorsa tra il deferito e l'autrice dell'articolo apparso in data 5/11/2002 sul quotidiano "Il Corriere dello Sport Stadio" – emerge chiaramente che il deferito non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione "direttamente" alla giornalista, la quale si limitò (per sua esplicita ammissione) ad "attingere a fonti diverse rispetto al sig. De Biasi".

Ne consegue l'insussistenza di tale specifico addebito.

Relativamente alle dichiarazioni riportate dal quotidiano "La Repubblica" in data 5/11/2002, questa Commissione rileva in primo luogo che all'odierna riunione lo stesso deferito ha ammesso di aver effettivamente reso tali dichiarazioni nel corso di un colloquio telefonico con l'autore dell'articolo (seppur nell'ambito di un più ampio contesto ed in via del tutto confidenziale). Circostanza deducibile dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa (corrispondenza tra il deferito ed il giornalista autore dell'articolo).

Pertanto, queste ultime dichiarazioni devono ritenersi riconducibili al deferito.

Tali affermazioni (tra le altre, "c'è una strana difformità di giudizio", "penso che gli arbitri siano sottoposti a grandissimi condizionamenti", "ai giocatori di grosso calibro viene riservato un trattamento speciale", "non c'è equità e rispetto"), travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dell'operato degli arbitri e come tali censurabili.

Esse rappresentano una forma di denigrazione nei confronti della categoria arbitrale, accusata di parzialità e, addirittura, di premeditazione. Lo stato d'animo di particolare amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può in ogni caso giustificare accuse di parzialità e iniquità.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del De Biasi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti, per il De Biasi, appaiono quelle di cui al dispositivo, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 4 n. 5 del C.G.S. nei confronti della Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 a Giovanni De Biasi e di € 4.000,00 alla Soc. Modena.

Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione art. 3, comma 1 e art. 4, commi 1 e 3, C.G.S.;

Soc. COMO: violazione art. 3, comma 2, e art. 4, comma 5, C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 7 e 8/11/2002)

Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione art. 3, comma 1 e art. 4, commi 1 e 3, C.G.S.;

Soc. COMO: violazione art. 3, comma 2, art. 2, comma 4 e art. 4, comma 5, C.G.S. (dichiarazioni alla stampa dell'11/11/2002)

Il procedimento

Con provvedimento dell'8/11/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Enrico Preziosi, Presidente della Soc. Como, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, commi 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione ("La Repubblica", "Corriere dello Sport-Stadio", "La Gazzetta dello Sport", "Tuttosport" del 7/11/2002 e "Libero Quotidiano" e "La Gazzetta dello Sport" dell'8/11/2002) giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, e messo in dubbio la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento del campionato, nonché la Soc. Como per violazione dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Successivamente, con provvedimento dell'11/11/2002, il Procuratore Federale ha nuovamente deferito a questa Commissione Enrico Preziosi per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, commi 1 e 3 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione ("La Gazzetta dello Sport" e "L'Unità" dell'11/11/2002), giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, della credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso, mettendo altresì in dubbio la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento del campionato. Con il medesimo atto, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Como per violazione dell'art. 3, comma 2, art. 2, comma 4 e art. 4, comma 5 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una prima memoria difensiva, nella quale si rileva il difetto di competenza della Commissione Disciplinare posto che il Preziosi, essendosi dimesso dalla carica di Presidente della Soc. Como in data 18/11/2002, non farebbe più parte dell'ordinamento federale: conseguentemente si chiedeva di dichiarare l'estinzione del procedimento.

Con una seconda memoria difensiva del 19/11/2002, gli incolpati hanno chiesto la riunione del procedimento con altro attualmente pendente dinnanzi a questa Commissione, prospettando un'ipotesi di continuazione nello stesso comportamento.

Con una terza memoria – depositata in data 28/11/2002 - gli incolpati hanno, prima, chiarito la posizione del Preziosi, riconoscendo che è ancora tesserato FIGC come dirigente (avendo lo stesso accettato la nuova nomina a Presidente della soc. Como in data 26/11/2002) e, poi, analizzato ulteriormente le dichiarazioni dello stesso, evidenziando come esse non abbiano comportato violazione delle norme federali.

In particolare, il deferito ha sostenuto come alcune di tali espressioni non siano mai state dallo stesso pronunciate e, in secondo luogo, che, con le altre frasi pronunciate, egli non abbia mai voluto mettere in dubbio la credibilità della Federazione o della Lega, essendosi trattato di meri riferimenti a fatti e circostanze oggettive.

In conclusione, si chiede il proscioglimento degli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, preliminarmente la Commissione disponeva – in accoglimento dell'istanza dei deferiti – la riunione dei due procedimenti, attesa la loro connessione soggettiva, ed acquisiva copia degli atti relativi agli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini (verbale di dichiarazioni rese da Enrico Preziosi e relazione di accompagnamento).

E' comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e - relativamente al primo deferimento dell'8/11/2002 - la condanna di Enrico Preziosi alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi 6 (sei), unitamente alla sanzione dell'ammenda di €40.000,00, per la Soc. Como, e, riguardo al secondo deferimento dell'11/11/2002, la condanna di Enrico Preziosi (tenuto conto anche della reiterazione) alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi 9 (nove) e la condanna alla sanzione dell'ammenda di €40.000,00 per la Soc. Como.

Sono comparsi altresì il deferito ed il difensore degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione osserva che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, "di parte". Tuttavia, tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere generico volte al mero discredito dei destinatari.

Il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni colorite e polemiche, ma non mediante gratuite contumelie e denigrazioni ingiustificate. L'ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell'ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di "altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale", un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art.1 del C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva.

Le prime affermazioni (oggetto del deferimento dell'8/11/2002) fatte dall'incolpato (tra le altre, "arbitraggio inqualificabile", "arbitraggio scandaloso"; il direttore di gara "non merita di arbitrare neppure in C", "dovrebbe andare in Africa" e "era in malafede"; "certi arbitri sono la rovina del calcio italiano"; "Carraro ha fatto danni come numero uno della Lega ed è stato promosso Presidente della Federcalcio"; "c'è un manovratore", il quale "direttamente o tramite il figlio controlla decine di giocatori e allenatori", nonché "risultati ed introiti"), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, non possono essere ritenute espressive dell'esercizio di legittimo

diritto di critica, perché esprimono - non contenendo peraltro nessun elemento di concreto riscontro - giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale. Esse si risolvono in una grave forma di denigrazione ed adombrano dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del campionato, insinuando addirittura una premeditazione da parte di soggetti che operano nell'ambito dell'Organizzazione federale, i quali opererebbero per manovrare l'intero sistema calcistico.

Le successive affermazioni (oggetto del deferimento dell'11/11/2002) di Preziosi (tra le altre, "arbitraggio vergognoso, scandaloso e schifoso"; il direttore di gara "è stato mandato qui per danneggiare il Como"; "il palazzo è abitato da gentaglia"; "perdiamo perché al palazzo do fastidio"), tenuto conto del loro contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica, perché esprimono gravi giudizi lesivi della credibilità e reputazione di persone operanti nell'ambito federale, esplicitando dubbi sulla stessa regolarità e correttezza dello svolgimento del campionato, insinuando anche in questo caso una premeditazione da parte di soggetti che operano nell'ambito dell'Organizzazione federale al fine di manovrare l'intero sistema calcistico.

Si intende che eventuali rilievi critici, per quanto ritenuti rilevanti, debbano comunque essere espressi in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di manifestazione. Ciò tanto più allorquando, come nel caso di specie, la diffusione avviene a mezzo della stampa (e non in una sede istituzionale) con l'attribuzione di un fatto determinato, del quale non si indicano contenuti, ragioni ed elementi di prova.

L'assunto difensivo secondo cui alcune di tali dichiarazioni (e soltanto alcune) non sarebbero mai state pronunciate dal deferito, non può trovare accoglimento, concretandosi in un mero diniego dell'addebito, non suffragato da alcun riscontro obiettivo e in assenza, come ritenuto da un costante orientamento degli organi di giustizia sportiva, della formale smentita prevista dall'art. 8 della legge n. 47/48 ("Legge stampa").

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Preziosi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Tenuto conto che i comportamenti oggetto dei presenti procedimenti sono distinti tra loro (in quanto relativi a gare e fatti diversi), essi non possono che essere valutati e sanzionati autonomamente.

Sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità non solo di soggetti che operano nell'ambito federale e arbitrale ma anche dell'istituzione federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del campionato, anche in relazione alla posizione e alla qualifica del Preziosi nell'ambito della propria Società (di cui pure ha la rappresentanza) - risultano quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Enrico Preziosi - relativamente al primo atto di deferimento dell'8/11/2002 - la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi 3 (tre) e la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 per la Soc. Como.

La Commissione delibera altresì di infliggere - riguardo al secondo deferimento dell'11/11/2002 - la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi 3 (tre), e la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 per la Soc. Como.

Sig. Francesco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 3 e art. 16 commi 1 e 2 C.G.S.;

Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, dell'art. 4 commi 4 e 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva e diretta.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Soc. Roma e il difensore degli incolpati, nonché il Procuratore Federale, il quale ha chiesto una sospensione del procedimento al fine di consentire ulteriori indagini.

La Commissione, considerato che gli incolpati non si sono opposti alla richiesta, sospende il procedimento in attesa di ulteriori indagini e rinvia alla riunione del 12 dicembre 2002, ore 9.30.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 12 dicembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 DICEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani